

Allegato A) alla deliberazione n. **21** del **15 GENNAIO 2015**  
composto da n. 4 pagine.

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. E  
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE "BI" - PER ATTIVITA DI  
GESTIONE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
DELL'A.S.L. V.C.O..**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con sede in Omega - Via Mazzini n.  
117 - C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale  
Dott. ADRIANO GIACOLETTO

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale "BI", con sede in Biella - Via Marconi n. 23 -  
C.F. e P.I. n. 01810260024, rappresentata dal Direttore Generale Dott.  
GIANFRANCO ZULIAN

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'A.S.L. "BI" si impegna ad assicurare, compatibilmente con le esigenze  
di servizio, la collaborazione del Direttore del Dipartimento di Salute  
Mentale, Dott. Giovanni GEDA, per attività di gestione del Dipartimento  
di Salute Mentale dell'A.S.L. V.C.O.

L'impegno prestazionale sarà di un giorno e ½ alla settimana in base alle  
necessità organizzative della Struttura, verrà svolto metà in orario di  
servizio e metà fuori orario di servizio e comprenderà anche la  
partecipazione a riunioni, sia di quadrante che regionali.

**ART. 2**

L'A.S.L. V.C.O. si impegna a corrispondere, mensilmente, le seguenti

indennità:

- € 86,39 orarie, comprensive di oneri aziendali e I.R.A.P., per le ore rese in orario di servizio;
- € 60,00 orarie, omnicomprensive, per le ore rese al di fuori dell'orario di servizio;

i compensi relativi alle prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio saranno attribuiti al Dott. Giovanni GEDA nella misura del 95% viste le vigenti disposizioni contrattuali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. "BI".

L'A.S.L. V.C.O. si impegna altresì a corrispondere:

- un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di viaggio, corrispondente € 30,00 orarie, per ogni accesso con attività resa fuori orario di servizio, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2477/U.C./SAN del 14.08.2006;
- il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello Stato;
- i costi documentabili sostenuti dall'A.S.L. "BI" conseguenti alla presente Convenzione.

### ART. 3

Ai fini della corresponsione del compenso la prestazione delle attività dovrà essere assoggettata a sistemi obiettivi di controllo.



#### **ART. 4**

E' a carico dell'A.S.L. V.C.O. la copertura assicurativa del personale utilizzato per i rischi in itinere e per quelli correlati allo svolgimento dell'attività.

#### **ART. 5**

L'A.S.L. V.C.O. garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e quant'altro messo a disposizione del dirigente operante in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge vigenti.

L'A.S.L. V.C.O. fornirà la necessaria informazione in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza ed ad ogni altra situazione o condizione rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 81/2008, trasmetterà all'A.S.L. "BI" una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui il proprio dirigente sarà esposto durante l'attività presso l'A.S.L. V.C.O..

Ogni evento avverso che riguarda il Dott. Giovanni GEDA operante in convenzione occorso durante l'attività presso l'A.S.L. V.C.O. dovrà essere notificato al Medico Competente dell'A.S.L. "BI".

Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte il dirigente in parola.

#### **ART. 6**

La presente convenzione ha validità per il periodo 1/2/2015 – 31/12/2015,



salvo disdetta per eventuale recessione anticipata da presentarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti.

#### **ART. 7**

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'A.S.L. V.C.O.. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffe – All. A parte II – Art. 10) del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Biella,

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per l'A.S.L. "BI"

per l'A.S.L. V.C.O.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfranco Zulian)

(Dott. Adriano Giacoletto)

---

---

